

Organico di istituto e organico di plesso, chi decide?

(a cura di Pier Francesco Ramero)

Uno dei problemi che si pongono all'inizio dell'anno scolastico, da quando esiste l'organico di Istituto, è quello di provvedere a distribuire l'organico assegnato alla Istituzione scolastica ai vari plessi. A chi tocca decidere?

Vogliamo qui, brevemente, dare alcune indicazioni su come superarlo, rispettando la normativa vigente.

E' necessaria una premessa: la scuola non è un qualsiasi ufficio pubblico dove le decisioni in materia di lavoro in via prioritaria, se non esclusiva, vengono assunte dai Dirigenti, in capo ai quali è posta la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso e della efficacia ed efficienza del servizio. La scuola è un organismo molto più complesso nel quale **le decisioni dei Dirigenti**, cui pure compete l'onere di garantire efficacia ed efficienza al servizio, **vanno assunte nell'ambito di specifiche delibere degli organi collegiali**. Nella scuola esistono ancora gli Organi Collegiali, nessuna norma li ha mai abrogati e continuano a vivere anche se da decenni sono in attesa di una riforma che nessun Governo ha mai avuto la forza (o la volontà) di realizzare.

Relativamente al problema del quale ci stiamo occupando quali sono i passaggi necessari?

Intanto va detto che l'organico di Istituto viene attribuito a ciascuna scuola in base al numero delle classi ed al tempo scolastico delle classi stesse, ovviamente tenendo conto delle classi esistenti in ciascuno dei plessi.

Ricapitoliamo brevemente (C.M. n: 37 del 13 aprile 2010 - Dotazioni organiche del personale docente...):

- Classi prime e seconde: l'organico viene assegnato sulla base di 27 ore settimanali per classe, che significa 1 docente più 5 ore (22 sono le ore di insegnamento di un docente di scuola primaria).
- Classi terze quarte e quinte: l'organico viene assegnato per 30 ore settimanali, che significa 1 docente più 8 ore (22 sono le ore di insegnamento di un docente di scuola primaria).
- Classi a tempo pieno: l'organico che viene assegnato è di 2 docenti per classe.

Restano, poi, delle ore residue derivanti dalla eventuale presenza degli specialisti: di lingua inglese (in diminuzione per la massiccia ondata di formazione in atto), e/o Religione Cattolica. Queste ore ove, nell'Istituto considerato, assommino a 12 almeno, vengono arrotondate a 22 (cioè viene attribuito un posto intero). Per la verità resterebbero anche 4 ore per ogni classe a tempo pieno derivante dalla seguente operazione: $22+22= 44 - 40 = 4$. L'uso del condizionale da parte mia è legato al fatto che non sempre è necessario utilizzare tali ore, anche per evitare interventi frammentari sulle classi.

Certo questa considerazione è di carattere generale: nello specifico le diverse situazioni possono determinare la necessità di utilizzo anche delle 4 ore.

Pertanto la distribuzione dei posti ai vari plessi è, in parte, già insita nell'organico assegnato all'Istituzione scolastica: tante classi, tanti posti e tante ore. Il problema, però, si pone sulle ore in più da distribuire ed è sempre lo stesso: chi decide?

È innegabile che il numero di insegnanti in ciascun plesso sia legato alle esigenze didattiche, le quali vengono individuate e stabilite nel

Piano dell'Offerta Formativa (POF), espressione dell'Autonomia organizzativa dell'Istituzione Scolastica, così come stabilito dagli artt. 3 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 (regolamento dell'autonomia scolastica).

Il POF è elaborato - ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/1999 - dal Collegio dei Docenti e soltanto adottato - **non modificato**) - dal Consiglio di Istituto.

L'ordine logico delle operazioni per l'assegnazione delle risorse (posti) e degli insegnanti (persone) è, pertanto, il seguente:

- 1) **l'Ufficio scolastico regionale stabilisce** - dopo il confronto con le Organizzazioni Sindacali - l'organico di ciascuna provincia, lasciando (in genere così avviene) agli Uffici Scolastici Provinciali la distribuzione dei posti a ciascuna Istituzione scolastica;
- 2) **il Collegio dei Docenti delibera, nell'ambito del POF**, i criteri in base ai quali stabilire quanti posti di insegnamento sono necessari in ciascun plesso, **ovviamente tenendo conto del numero dei posti cui ogni plesso ha diritto in base alla normativa sugli organici (sopra richiamata), ed eventualmente procedendo ai dovuti adeguamenti sulla base delle esigenze specifiche.**
- 3) Il POF viene, a sua volta "**adottato**" dal Consiglio di Istituto.
- 4) **Il Dirigente, che, non dimentichiamolo, fa parte del Collegio Docenti, anzi ne è il Presidente e siede pure in Consiglio di Istituto, con propria determinazione formalizza** quanto stabilito.

Tutt'altro discorso è il ruolo che svolge, in base al CCNL, la R.S.U. cui compete, nell'ambito del Contratto di Istituto, **ai sensi del CCNI sulla mobilità annuale, determinare** i criteri in base ai quali

assegnare il singolo insegnante a ciascun plesso.

Le competenze della parte sindacale (RSU+ OO.SS. della Scuola) e datoriale (dirigente scolastico) si esercitano solo su quest'ultimo punto, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 punto i) del CCNL in vigore.

La competenza dei provvedimenti di destinazione ai vari plessi è come quella di assegnazione alle classi - del Dirigente, scolastico, il quale deve operare:

- **per l'assegnazione ai plessi** nell'ambito delle regole contrattuali stabilite all'interno dell'Istituto, non dimentichiamo che il Dirigente firma il contratto di Istituto assieme alla RSU;
- **per l'assegnazione alle classi**, sulla base dei criteri del Consiglio di Istituto (art. 10, comma 4, D. L.vo 16.4.94, n. 297) e del parere del Collegio docenti (art. 7, comma 2, lett. b del D. L.vo 16.4.94, n. 297).

Da **SCUOLA SNALS n. 163 del 15 luglio 2010**